

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2261

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SARTOR

*Presentata il 26 gennaio 1970*

**Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge  
23 aprile 1965, n. 488, concernente provvidenze per  
gli invalidi per servizio e per i congiunti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 23 aprile 1965, n. 488, ha inteso emanare provvidenze comuni a tutti i mutilati e invalidi per servizio i quali avessero subito un infortunio determinante minorazioni o invalidità per cause inerenti al servizio militare o civile da essi prestato alle dipendenze dello Stato, degli enti locali, territoriali o istituzionali. Ciò si legge espressamente nella relazione presentata il 24 settembre 1964 dal Ministro proponente alla Presidenza della Camera dei deputati (stampato 1661).

In ottemperanza a tale principio informativo, la suddetta legge ha esteso a tutti i militari e civili, mutilati ed invalidi per servizio, alcuni benefici in precedenza limitati agli invalidi e mutilati di guerra; ha inoltre emanato nuove provvidenze a favore di tutti i mutilati ed invalidi per servizio.

Fra tali provvidenze è rilevante quella contenuta nell'articolo 10, la quale stabilisce che nei casi di aggravamento della infermità già pensionata, il titolare può far valere i suoi maggiori diritti chiedendo la revisione del

trattamento privilegiato ordinario senza limiti di tempo.

Tale norma che nell'intendimento del legislatore doveva pertanto estendere la propria efficacia a tutti indistintamente i mutilati e gli invalidi per servizio, ha avuto invece contrastante interpretazione in sede giudiziaria e precisamente estensiva da parte del Consiglio di Stato, così come inteso dalla legge (parere del Consiglio di Stato — adunanza della Commissione speciale permanente del 2 marzo 1968) ed ugualmente estensiva da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (così come si legge nel verbale del Consiglio di Stato — adunanza sopraccitata); limitativa invece da parte della Corte dei conti, la quale ha ritenuto che la norma si riferisse soltanto ai militari e non ai civili, e che ciò non avesse valore innovativo quale era invece il preciso intendimento del legislatore.

Per queste ragioni e allo scopo pertanto di evitare che l'esecuzione di tale norma di legge possa lasciare dei dubbi interpretativi, si da ragione della disposizione contenuta nella proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488, si intendono estese a tutti i mutilati ed invalidi per servizio ordinario, militare e civile.